

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto lo spirito comunitario, il legame ai ruoli, territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.----La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.-----In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.-----Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con i quorum e la forma da adottare in conformità all'articolo 2521, ultimo comma, codice civile.-----La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.-----La cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.----Art. 4 (Oggetto sociale)-----Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto terzi, , di servizi, progettualità ed attività a carattere sociale, ricreativo, educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale, a favore della salute e del benessere di tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone che si trovano a vivere in condizioni di svantaggio, promuovendo inclusione e emancipazione sociale, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalla leggi dello Stato.-----

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione di tutti i cittadini e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.----Particolare attenzione verrà data alle situazioni di chi si trova ins tato di bisogno, disabilità e/O emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità delle persone.----La Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle attività, non del tutto esaustive, indicate di seguito:----servizi a carattere residenziale, quali ad esempio strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi protetti, appartamenti, formule di co-housing e altre forme di abitare condiviso, centri terapeutici riabilitativi, interventi di pronta accoglienza; -----servizi a carattere semi-residenziale quali ad esempio centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri di avviamento al lavoro, laboratori per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi;------servizi innovativi elaborati e progettati attraverso attività di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di intervento, calibrati sul mutamento dei diversi bisogni sociali, sanitari ed educativi;-----interventi territoriali e domiciliari quali ad esempio l'intervento educativo di sostegno alla relazione intra ed extra familiare rivolti sia al singolo che ad un gruppo - col-interventi formativi, di addestramento professionale e tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro; ----attività ed eventi di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro cui opera finalizzata a rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone anche attraverso la progettazione e/o coprogettazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale della comunità attraverso la diffusione della cultura e della pratica del volontariato;-----attività di promozione e di stimolo alle istituzioni e alla collettività per un impegno a favore delle persone deboli e svantaggiate per l'affermazione dei loro diritti;----attività di promozione, formazione e consulenza anche attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, intesa a sviluppare e diffondere attività ed iniziative nel campo dell'emarginazione e dell'imprenditorialità sociale; -----

- k) la progettazione, promozione, gestione e collaborazioni con centri per la famiglia, distretti per la famiglia, servizi di mediazione famigliare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di mutuo aiuto;------
- 1) la produzione e diffusione di pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, culturale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale;------
- m) la progettazione, realizzazione e gestione di attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);-----
- n) la promozione e gestione di vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo, anche attraverso la gestione di immobili di proprietà o di terzi;------
- o) la progettazione, promozione e gestione di iniziative formative di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale------
- p) gestione di immobili di proprietà e di terzi, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati, destinati ad attività con finalità sociali di accoglienza, residenzialità, alloggi sociali, convivenza;-----
- q) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e richiedenti protezione internazionale.------Nella gestione delle attività può essere prevista la somministrazione di cibo e bevande, nonché l'attività di trasporto.--

Destinatari dei servizi gestiti dalla Cooperativa sono i soggetti, senza distinzione di età, che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adequato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico.-----La Cooperativa si rivolge con particolare attenzione a persone colpite da disturbi mentali, handicap fisico, psichico e sensoriale e in stato di bisogno di interventi sociali , sanitari, assistenziali, educativi e formativi.-----In via meramente strumentale al sopra descritto oggetto sociale, e, pertanto, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato e nei limiti consentiti dalla legge. ----La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.-----La Cooperativa può ricevere prestiti da soci disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci in conformità all'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e nell'osservanza delle leggi vigenti, tra cui il D.Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ed in particolare dei limiti----previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo bisogno finanziario e finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale.----La Cooperativa può ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dell'ente concedente.----La Cooperativa può impegnarsi ad integrare, in modo permanente, o secondo contingenti opportunità, la propria attività con altri enti ed organismi, economici, consortili, fideiussori, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----Eventualmente promuovere ed aderire ad un gruppo cooperativo paritetico o ad altre forme contrattuali o societarie con analoghe finalità.------

TITOLO III
soci
Art. 5 (Soci cooperatori)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge
I soci cooperatori:
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
formazione degli organi sociali e alla definizione della
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo
e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al- la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
partecipano al rischio d'impresa
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-
ti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che possiedono i necessari requisiti
tecnico-professionali e che prestano attività di lavoro remu-
nerato per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a
disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto
allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Es-
si perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in
forma associata e con la prestazione della propria attività
lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizio-
ni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungi-
mento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano
con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-
sentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle presta-
zioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito re-
golamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia
di socio lavoratore.
Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-
ti la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano
maturato una capacità professionale nei settori di cui all'og-
getto della cooperativa o che comunque possano collaborare al
raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-
rativa o professionale;
 soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo
di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo
dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici ob-
blighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche
indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi
e per gli effetti della legge 381/91
Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle
persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-
che o private, nonché associazioni o enti che siano in grado
di concorrere all'oggetto sociale

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.----Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-----Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dagli interventi della cooperativa.------Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parsociali ed al raggiungimento degli scopi economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:----nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale; -----criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;----la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.----Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per le delibere relative all'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-

sono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545-bis del codice civile.-----I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti----riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi .---Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa,----finalizzati alla propria formazione e al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:-----l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; ----la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, e nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:----l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzaal tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; ----l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;----il mancato adequamento agli standard produttivi.-----Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.------La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.----------TITOLO IV-----------IL RAPPORTO SOCIALE-----Art. 7 (Domanda di ammissione) -----Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di domanda scritta che Amministrazione contenere, se trattasi di persona fisica:-----l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica o Pec eventualmente numero di telefono fisso o mobile;----la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;----l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausula arbitrale contenuta negli art. 42 e seguenti del presente statuto;----l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;----la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenela ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica PEC:---l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; ----la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.--Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.------Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibe-

ra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,
in occasione della successiva convocazione
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota
integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-
nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci
Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla
elezione delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coo-
perativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-
menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare
agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferen-
tisi alla gestione sociale;
d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle
assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla
legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazio-
ni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo
se nominato
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-
lo statuto, i soci sono obbligati a:
a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Or-
gano amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-
se di istruttoria della domanda di ammissione, non rimborsabi-
le;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-
blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
Amministratori;
b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astener-
si da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi
e con gli interessi della cooperativa;
c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibe-
razioni adottate dagli organi sociali
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-
lio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-
ta alla Cooperativa Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità del-
la quota)
La qualità di socio cooperatore si perde nei seguenti casi:
- se il socio è persona fisica: per recesso, esclusione o
per causa di morte; se il socio persona fisica è imprenditore
o esercente altra attività in proprio: anche per assoggetta-
mento a procedure concorsuali o per cessazione dell'attività di impresa o professionale;
di impresa o professionate;

- se il socio è soggetto giuridico diverso da persona fi-
sica: per recesso, esclusione, per assoggettamento a procedu-
re concorsuali, per scioglimento e/o messa in liquidazione
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a
pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto ver-
so la cooperativa
Art. 10 (Recesso del socio)
Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può re-
cedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno novan-
ta giorni
Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata deci-
sione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavo-
ro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stes-
sa data del rapporto sociale
Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne di-
chiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presen-
tarla personalmente all'Organo amministrativo
Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni
dalla ricezione
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-
ri devono darne immediata comunicazione al socio
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in
corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,
con la chiusura dell'esercizio successivo
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta
dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'an-
notazione dello stesso sul libro dei soci
Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-
strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-
fronti del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-
gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione o che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilità, come previsto dall'articolo 5,
per tutte le categorie di soci;
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-
ti dall'assemblea dei soci, nonché dalle deliberazioni adotta-
te dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,
nemmeno temporanea, del rapporto, salva la facoltà del Consi-
glio di Amministrazione di accordare al socio un termine non
superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato; ------svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;----manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sof) ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.-----Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.-----Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----Le controversie che insorgessero tra i soci della Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla competente autorità giudiziaria.------Art. 13 (Liquidazione) ------I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.---Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione.-----Art. 14 (Morte del socio)------In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-
la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li
rappresenterà di fronte alla società
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e
3° comma del codice civile
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio
deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
vo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponi-
bile
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere
b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni
ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel re-
golamento
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
borso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della
prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-
dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice
civile
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
effetto
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto
TITOLO IV
The 16 (Soci company ori)
Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.
59

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) ------I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.----Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna.----Non verranno emessi i titoli azionari e la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.-----Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) ------Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera assembleare di emissione dei titoli di cui all'articolo 19 dello statuto, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite, inter vivos o mortis causa, esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----Tuttavia, in caso di alienazione inter vivos, le azioni di sovvenzione devono essere offerte, prima, in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima.-----Pertanto, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le sequenti modalità:----ogni socio interessato all'acquisto deve fare pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) da parte del medesimo della comunicazione dell'organo amministrativo; ----le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e/o della società cooperativa medesima nonché della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte.-----Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di aventi diritto, le azioni offerte spetteranno agli aventi diritto in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta (e, per la società, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge).-----Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto spettante allo stesso si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soggetti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. ------

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. ------Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.----Nel caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci o della società, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante l'eventuale gradimento entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla scadenza del termine indicato sub a).-----In caso di diniego del gradimento, l'organo amministrativo può comunicare al socio alienante, entro lo stesso termine, altro soggetto acquirente, gradito alla società, disposto ad acquistare le azioni alle medesime condizioni economiche proposte dall'alienante; in mancanza dell'indicazione di altro soggetto gradito, al socio finanziatore spetta per legge il diritto di recesso.-----In caso di decorso del suddetto termine senza ricezione, da parte del socio alienante, della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà alienare le azioni al soggetto da lui indicato come acquirente.-----Il socio alienante dovrà perfezionare la cessione all'acquirente dallo stesso proposto oppure all'acquirente indicato dalla società, a seconda dei casi sopra descritti, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine di 60 giorni sopra indicato.-----Analoga procedura relativa al gradimento dovrà essere svolta in caso di morte del socio sovventore, tra i successori mortis causa dello stesso e la società cooperativa. In tal caso il termine di 60 giorni suddetto decorre dal giorno in cui la società riceve la comunicazione da parte dei successori mortis causa relativa al decesso del socio finanziatore.-----In generale, se l'eventuale acquirente o successore mortis causa è già socio cooperatore, il trasferimento allo stesso è ammesso soltanto se la remunerazione delle azioni di sovvenzione rispetta i limiti previsti dalla legge per le società a mutualità prevalente e, in particolare, il limite dell'articolo 2514 secondo comma lettera b) del codice civile.-----Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:----l'importo complessivo dell'emissione;----l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori (e/o dei soci sovventori o finanziatori eventualmente già esistenti) sulle azioni emesse;------il termine minimo di durata del conferimento;-----C) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;------

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, nei limiti
inderogabili di legge
In capo alla stessa persona possono cumularsi le qualifiche
di socio sovventore e di socio cooperatore, purché la remune-
razione prevista per le corrispondenti azioni di sovvenzione
rispetti i limiti di legge previsti per le società a mutuali-
tà prevalente
A tutti i titolari delle azioni di sovvenzione, anche se cumu-
lano la qualifica di socio cooperatore, spetta un solo unico
voto
Se un socio cumula la qualifica sia di socio sovventore sia
di socio cooperatore, l'unico voto non verrà, tuttavia, compu-
tato nel limite previsto dall'articolo 2526 del codice
civile, in forza del quale "I voti attribuiti ai soci sovven-
tori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'in-
sieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea" in osse-
quio all'inderogabile principio dell'intangibilità del "voto
capitario" spettante al socio cooperatore
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-
ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-
simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di
voti da essi portati
I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissio-
ne, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la perso-
na fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-
li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-
cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-
te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-
diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-
to tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini
dell'emissione dei titoli
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del
conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione
delle azioni a norma del precedente articolo
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-
to dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 21 (Patrimonio)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
	1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rap-
	presentati da quote ciascuna di valore non inferiore né supe-
	riore ai limiti di legge;
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-
	fluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o il potenziamento aziendale
d	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
	di cui all'art. 23;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
1	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie
	azioni cedute dai soci sovventori;
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-
1	vista per legge o per statuto
	Art. 22 (Ristorno)
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bi-
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze
	dell'attività mutualistica
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, nel rispet-
- 1	to delle leggi vigenti in materia, può deliberare sull'eroga-
- 1	zione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti
- 1	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
1	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-
-	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-
П	menti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma uno
- 1	e due, lettera a) della Legge 3 aprile 2001 n.142 ovvero me-
	diante aumento gratuito di quote ovvero di azioni di cui agli
1	artt. 17 e ss
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
1	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-
	lamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma,
1	del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Am-
I	ministrazione
	I ristorni potranno essere quindi attribuiti a ciascun socio
	mediante una o più delle seguenti forme:
	erogazione diretta;
k	aumento della quota detenuta da ciascun socio
2	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
1	l'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre
	di ogni anno
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio e, oltre a quanto previ-
	to dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'at-
	ività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con
	particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle
-	

persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della
comunità territoriale
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero entro 180 giorni qualora
venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota
integrativa al bilancio
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
ne degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferio-
re al 30%;
b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-
ma;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-
miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31
gennaio 1992 n. 59;
d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni pro-
prie cedute dai soci sovventori;
e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla let-
tera f) dell'art. 21
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
zione di riserve indivisibili
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 24 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato di Controllo sulla gestione
Art. 25 (Assemblee)
L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello
in cui si trova la sede sociale, purché in Italia
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-
mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-
tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio aven-
te diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con-
tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della
prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
in un giorno diverso da quello della prima
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-
ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-

gioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.----Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----Art. 26 (Competenze dell'Assemblea) -----L'Assemblea ordinaria:----approva il bilancio e destina gli utili; ------2. approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;----delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto; ------4. procede alla nomina e revoca degli Amministratori; ----procede alla eventuale nomina del Comitato di controllo sulla gestione e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;-----delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti il Comitato di Controllo sulla gestione; delibera, altresì, sulla revoca degli stessi, sulla dichiarazione di decadenza dai rispettivi ruoli (ossia di mero amministratore oppure di membro del comitato di controllo) nonché sulla relativa sostituzione dei medesimi, fatto salvo quanto previsto negli articoli 34 e 37 dello statuto nonché dall'articolo 2409 octiesdecies del codice civile;-----determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il Comitato di controllo sulla gestione e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;----approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica con le maggioranze previste dall'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, salvo che, in base alla stessa norma, i regolamenti non debbano essere adottati dall'assemblea straordinaria in quanto facenti parte integrante dell'atto costitutivo;delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto; ------10. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;----stabilisce su proposta motivata degli Amministratori l'importo massimo degli impegni passivi di natura finanziaria che la Società può assumere nel corso dell'esercizio; -----12. autorizza gli Amministratori al superamento dell'importo massimo degli impegni passivi di cui al punto precedente, qualora nel corso dell'esercizio se ne ravvisi la necessità,

ferma restando la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2364 c.c.;----autorizza il recesso della società dalla Federazione Trentina della Cooperazione, e/o dal Consorzio a cui la stessa aderisce, ferma restando la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2364 c.c.";----disciplina con apposito regolamento o nell'ambito del Regolamento assembleare/elettorale l'attività formativa destinata ad Amministratori, Sindaci, ai direttori, ai vice direttori, ai dirigenti, prevedendo in particolare l'obbligo a carico del consiglio di amministrazione di proporre e predisporre un piano formativo specifico; -----delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. ------Sono riservate all'Assemblea straordinaria:----le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa; ----la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;----le altre materie indicate dalla legge.-----La convocazione dell'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23 del presente statuto.-----L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo o l'organo di controllo lo ritenga necessario oppure su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.-----In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.------La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) ------L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando é presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. ------Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.-L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando é presente almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.-----Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.---


Sono fatti salvi i diversi eventuali quorum costitutivi e deliberativi imposti inderogabilmente dalla legge o eventualmente previsti dal presente statuto.----Art. 28 (Elezione cariche sociali) -----Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza delle preferenze espresse. In casi di parità di voti, si considera eletto il più anziano d'età.-----Per la votazione da parte dei soci riguardante la nomina delle cariche sociali o la relativa revoca o sostituzione, si procede a scrutinio segreto, a condizione che per statuto ogni socio abbia un solo voto, e salvo che l'assemblea dei soci, su proposta del presidente, deliberi, con il voto favorevole dei soci aventi diritto di voto pari ad almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto, di procedere con voto palese, ossia per alzata di mano o per appello nominale o per acclamazione, purché nel rispetto dell'articolo 2375 del Codice Civile.----In caso di voto segreto, spetta a ciascun socio il diritto di far risultare dal verbale la propria astensione e/o l'esito della propria votazione.----Art. 29 (Voto)------Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.-----Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----Il diritto di voto spettante ai soci cooperatori appartenenti alla categoria speciale è disciplinato dall'articolo 6 dello Il diritto di voto del socio sovventore è disciplinato dall'articolo 19 dello statuto.-----Il diritto di voto del socio che è sia cooperatore sia sovventore è disciplinato dall'articolo 19 dello statuto.-----I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, di socio cooperatore (purché non appartenente alla categoria speciale di cui all'articolo 6 dello statuto) o sovventore. --Il socio cooperatore della categoria speciale di cui all'articolo 6 dello statuto può rilasciare delega soltanto ad altri soci cooperatori della medesima categoria speciale.-----Se il socio che rilascia la delega al voto è sia cooperatore sia sovventore, la delega vale per un solo voto, in conformità all'articolo 19 dello statuto.-----Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.---La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----


L'assemblea può esser tenuta anche in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile; inoltre, in tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Le partecipazioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.----Per le votazioni su materie diverse dalla elezione di cariche sociali (per la quale dispone l'articolo 28 dello statuto) si procederà con voto palese, normalmente per alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito, nel rispetto dell'articolo 2375 del codice civile.----Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo e, in sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice presidente; in caso di assenza, impedimento o rinuncia anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. ------Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, ove necessario, di due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.---Il verbale dovrà essere redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile.----A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore della-----Federazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in Assemblea per informare i Soci su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave-----pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.-----Art. 31 (Consiglio di amministrazione) -----La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici Consiglieri, eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.-----Nell'ambito dei consiglieri eletti dall'assemblea, spetta all'assemblea eleggere il Presidente e spetta al Consiglio di Amministrazione eleggere il Vicepresidente.-----Almeno un terzo degli Amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----Gli amministratori sono rieleggibili.-----Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.----Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.-----Art. 32 (Compiti degli Amministratori)-----Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----A norma dell'articolo 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, in via concorrente con la competenza dell'assemblea straordinaria. In caso di delibera relativa allo stesso oggetto, sia da parte dell'organo amministrativo sia da parte dell'assemblea, prevarrà quella adottata prima nel tempo.-----Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e fatto salvo il limite dell'articolo 2409 octiesdecies del codice civile.----La convocazione del comitato esecutivo avviene con ogni mezzo idoneo a garantire la ricezione dell'avviso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.-----Anche la riunione del comitato esecutivo può svolgersi con i mezzi di telecomunicazione di cui all'articolo 33 dello statu-

to e il comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.----Il Comitato Esecutivo, l'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.-----Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Comitato di Controllo sulla Gestione circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.----Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)------L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne é fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo a garantire la ricezione dell'avviso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.-----Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Comitato di Controllo sulla Gestione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo Amministrativo.-----Le delibere dell'Organo Amministrativo sono validamente adottate quando è presente la maggioranza degli Amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----Art. 34 (Integrazione del Consiglio) -----In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate

	dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministra-
	tori nominati dall'assemblea
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda
	alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nomi-
	nati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro
	nomina
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)
	In conformità all'articolo 26 dello statuto, spetta all'Assem-
	blea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
	Comitato di Controllo sulla Gestione, determinare il compenso
	dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti spe-
	cifici
	Art. 36 (Rappresentanza)
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-
	li, institori e procuratori speciali
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti
	o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a dipendenti
- 1	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo
- 1	Art. 37 (Comitato di Controllo sulla Gestione)
- 1	L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti del Comitato
- 1	di Controllo sulla Gestione e li nomina scegliendoli tra gli
	Amministratori
-11	I membri del Comitato di Controllo sulla Gestione devono esse-
- 1	re in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
- 1	legge e non possono essere membri del Comitato Esecutivo. A
- 1	loro non possono essere attribuite deleghe o cariche partico-
- 1	
- 1	lari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni
	attinenti alla gestione dell'impresa o di Società che la con-
	trollano o ne sono controllate
	Almeno uno dei componenti del Comitato di Controllo sulla Ge-
	stione deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali
	dei conti
	Il Comitato di Controllo sulla Gestione:
1	a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi
r	nembri, il Presidente;
k	vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa
0	della Società, del sistema di controllo interno e del sistema
ē	amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rap-
F	presentare correttamente i fatti di gestione;
	s) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio
c	di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con
i	l soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1	2 - 2





Art. 44 (Rinvio)————————————————————————————————————
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.———————————————————————————————————
Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile rubricato "delle società cooperative e delle mutue assicuratrici", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile rubricato "delle società cooperative e delle mutue assicuratrici", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
Civile rubricato "delle società cooperative e delle mutue assicuratrici", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
sicuratrici", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
gione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
rata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
ore 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017)
to Serenella Cipriani
to Serenella Cipriani
.S. F.to Notaio Rita Fochesato